

COMUNICATO UFFICIALE N.5

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

GARA COPPA ITALIA A1 FEMMINILE

C) RECLAMI - OMOLOGHE GARA SCAVOLINI PESARO – ASYSTELE VOLLEY NOVARA del 8/2/2009

Il GUF letto il reclamo della soc. Asystel Volley Novara, ed esaminati gli atti ufficiali di gara
OSSERVA

Preliminarmente va rilevata la irrituale proposizione del reclamo per violazione dell'art. 67 comma 2, secondo il quale il preannuncio deve essere effettuato al momento del verificarsi del fatto che da luogo alla contestazione, a pena di inammissibilità.

L'esame comparativo del reclamo e del referto arbitrale ha evidenziato che la contestazione non è avvenuta sul punteggio di 5/3 del III° Set, bensì sul diverso punteggio di 13/10 del medesimo set.

Si è così dimostrato per tabulas che il preannuncio è stato tardivo ed ha quindi inficiato irrimediabilmente la ritualità della procedura intrapresa.

Le lamentele della soc. Asystel Volley non possono condividersi altresì nel merito perché disposti i dovuti accertamenti il GUF è pervenuto al convincimento che le doglianze siano infondate in quanto prive del necessario supporto probatorio.

Nel caso di specie infatti la contestazione non è stata riscontrata esaminando il referto e il rapporto di gara; lo stesso Commissario, prontamente intervenuto dopo la richiesta di verifica del punteggio in campo nel III° set, ha accertato la sua regolarità; ne consegue quindi che, conformemente ad un preciso dettato normativo secondo il quale devono considerarsi fonti primarie di prova e quindi sottoposti a specifica tutela (art. 37 Reg.Gare), il rapporto e il referto arbitrale, appare di tutta evidenza che nessuna irregolarità si sia verificata nella gestione della gara, non potendosi ex adverso ritenere rilevanti i dedotti strumenti probatori di per sé alternativi o integrativi, se non in via subordinata ed eccezionale, ma solo ancorché le citate fonti evidenzino dubbi o siano contraddittorie.

Il reclamo non può neppure essere valutato sotto il profilo dell'errore tecnico prospettato nel teorema difensivo, perché anche in tale ipotesi, dandola per ammessa, deve operare senza alcun dubbio lo sbarramento previsto dall'art.68, secondo comma, Reg.Giurisdizionale.

Sulla base quindi di tali considerazioni non si può che confermare il regolare svolgimento della gara con il risultato conseguito sul campo.

Per tali motivi il GUF, visti gli art. 67, secondo comma e 68, secondo comma del Reg. Giurisdizionale e l'art. 37 del Reg. Gare

DELIBERA

- di respingere il reclamo proposto dalla soc. Asystel Volley Novara per inammissibilità e infondatezza;
- di incamerare la relativa tassa.

Affisso in Roma il 12 Febbraio 2009

**IL GIUDICE UNICO FEDERALE
F.to AVV.MASSIMO PETTINELLI
F.to La Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo**